



# COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

*Provincia di Napoli*

## PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto :**

REGOLAMENTO COMUNE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

L'Assessore All'Ambiente

PREMESSO :

- che il territorio comunale, nonostante i controlli da parte delle forze di polizia e degli ispettori ambientali delle associazioni ambientaliste, è oggetto di comportamenti posti in essere in violazione delle ordinanze sindacali e dei provvedimenti in materia di igiene urbana e di decoro;
- che, in particolare, l'abbandono dei rifiuti da parte degli utenti, in violazione delle vigenti norme di legge e dei provvedimenti comunali in materia di raccolta differenziata, pregiudica i livelli essenziali minimi a garanzia dell'igiene pubblica, determinando maggiori oneri di spesa a carico dell'Ente, con successivo riparto a carico dei contribuenti;
- che negli ultimi mesi si è registrato un aumento del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti di vario genere, anche a causa del minimo effetto dissuasivo dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente vigenti;

CONSIDERATO:

- che la tutela dell'ambiente e il miglioramento del decoro del territorio comunale rappresentano un obiettivo strategico e prioritario di questa Amministrazione Comunale, che ha posto questi obiettivi quali punti qualificanti del proprio programma amministrativo;
- che il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui l'abbandono di rifiuti di vario genere e che tali comportamenti indecorosi sono causa di scadimento della vita collettiva;
- che, si registrano sversamenti abusivi, nelle zone di confine, soprattutto da parte di cittadini non residenti, nonché l'inosservanza delle modalità di conferimento delle tipologie di rifiuti stabilite per la raccolta differenziata;
- che, al fine di tutelare l'ambiente e di migliorare il decoro del nostro paese, è necessario, per rendere effettiva la funzione dissuasiva ed assicurare il rispetto delle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, di stabilire, per le violazioni alle ordinanze comunali ed ai provvedimenti in materia di conferimento dei rifiuti un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D.lgs. n° 26 / 2000): "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".
- Art. 16, comma 1, della legge n° 689/1981 : "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- Art. 16, comma 2 della legge 689/ 1981, come modificato all'art. 6 bis della legge 125/2008: «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 1/2014 del 17/01/2014, in materia di disciplina del conferimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani con le quali, richiamandosi l'art. 7 bis del T.U.E.L., si stabiliva la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, per le violazioni in materia di abbandono rifiuti nel territorio comunale e di omessa e/o non corretta differenziazione dei rifiuti solidi urbani;  
RAVVISATA la necessità di differenziare gli importi delle sanzioni relative alla omessa inosservanza delle modalità di corretto conferimento e differenziazione dei rifiuti;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di stabilire di introdurre le seguenti sanzioni in materia di deliberazioni, ordinanze sindacali ed a tutti i provvedimenti in materia di conferimento dei rifiuti, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali ed alle norme speciali;
2. Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è stabilito come da prospetto che segue:

a) inosservanza dell'ordinanza sindacale n. 1/2014 del 17/01/2014, in ordine alle modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti per mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato da € 50,00 a € 300,00

pagamento in misura ridotta: € 100,00

b) deposito di rifiuti sul suolo o all'esterno degli appositi contenitori e cassonetti: da € 50,00 a € 300,00;

pagamento in misura ridotta: € 100,00

c) mancata rispetto del calendario e dell'orario di conferimento: da € 50,00 a € 300,00

pagamento in misura ridotta: € 100,00

d) per i non residenti e/o non iscritti nei ruoli TARSU del Comune che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti: da € 250,00 a € 1.500,00;

pagamento in misura ridotta: € 500,00

e) mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento dei seguenti rifiuti (pile, farmaci scaduti, contenitori di prodotti tossici e infiammabili, RAEE e rifiuti ingombranti) da € 100,00 a € 600,00;

pagamento in misura ridotta: € 200,00.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE  
(Dr.ssa Marina Mastropasqua)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)

SETTORE \_\_\_\_\_

- si esprime parere FAVOREVOLE  
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Melito li \_\_\_\_\_

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

- si esprime parere FAVOREVOLE  
 si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : \_\_\_\_\_

- atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Natalia Matassa

Melito li \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Codice n° \_\_\_\_\_ Cap. PEG n° \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Competenza/anno \_\_\_\_\_

Rif. Ex cap. n° \_\_\_\_\_

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n° \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

- si attesta che esiste la copertura finanziaria  
 atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Natalia Matassa

**PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,**

**ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI**

**(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)**

**Nulla da osservare**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Riccardo Feola

Melito li \_\_\_\_\_